




Città di Lerici

Provincia della Spezia



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI


Il rispetto per gli animali è un valore fondante della nostra società e un dovere morale che questa Amministrazione intende promuovere con fermezza. Questo Regolamento nasce per dare ordine, coerenza e massima efficacia a tutte le norme locali, regionali e nazionali in materia. Oltre a garantire la tutela della salute pubblica e l'igiene urbana, il testo sancisce il diritto degli animali a una vita dignitosa, riconoscendo la loro importanza sociale nel tessuto della nostra città. Una guida chiara per una convivenza civile basata sul rispetto reciproco.





Città di Lerici

Provincia della Spezia



INDICE

TITOLO I

- ART. 1 Competenze del Sindaco
- ART. 2 Divieto di maltrattamento
- ART. 3 Ricovero coatto
- ART. 4 Smarrimento
- ART. 5 Casi di avvelenamento
- ART. 6 Trasporto degli animali
- ART. 7 Inumazione di animali
- ART. 8 Custodia
- ART. 9 Anagrafe Canina, Identificazione e Adozioni
- ART.10 Cessione o rinuncia di proprietà e presa in carico
- ART. 11 Adozioni del Cuore (Animali con necessità sanitarie)
- ART. 12 Attività motoria e rapporti sociali
- ART. 13 Divieto di detenzione dei cani alla catena
- ART. 14 Dimensioni dei recinti o terrazze ad uso privato
- ART. 15 Disposizioni per le strutture adibite a canile rifugio
- ART. 16 Addestramento dei cani
- ART. 17 Divieto di cattura cani randagi
- ART. 18 Divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio
- ART. 19 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- ART. 20 Aree e percorsi destinati ai cani
- ART. 21 Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico
- ART. 22 Tutela dell'igiene e del decoro urbano

TITOLO II GATTI


- ART. 23 Definizione dei termini usati
- ART. 24 Proprietà dei gatti liberi
- ART. 25 Controllo sanitario e cura delle colonie feline
- ART. 26 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e
- ART. 27 Sanzioni e Procedure
- ART. 28 Vigilanza e accertamento delle violazioni
- ART. 29 Esclusioni e rinvii alla normativa speciale





Città di Lerici

Provincia della Spezia



PARTE I PRINCIPI GENERALI

TITOLO I

Art. 1 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

Art. 2 Divieto di maltrattamento


1. A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. È vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.
3. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
4. È vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. È vietato tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
6. È vietato detenere animali in gabbia, se non nei casi di trasporto e di cure.
7. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla competente Azienda A.S.L. 5 della Spezia.
9. È vietata la vendita o l'esposizione di animali colorati artificialmente.
10. È vietato detenere stabilmente o frequentemente animali per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli.
11. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei.
12. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore.
13. È vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Per il periodo compreso fra il mese di aprile e la fine del mese di ottobre è vietato in ogni caso tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
14. È vietato abbandonare animali di qualsiasi specie.





Città di Lerici

Provincia della Spezia



Art. 3 Ricovero coatto

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità.
2. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, anche avvalendosi della struttura della competente Azienda A.S.L.5 della Spezia

Art. 4 Smarrimento

1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale domestico, deve essere fatta tempestiva denuncia alla Azienda per la Tutela della Salute Ligure comprensorio ASL5 spezzino (da ora in poi ASL5).
2. Per i cani il termine per la denuncia è di tre giorni.

Art. 5 Casi di avvelenamento

1. I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare, alla ASL5, sul Portale Nazionale degli Avvelenamenti, alla Polizia Provinciale ed al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali dichiarando il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati.

Art. 6 Trasporto degli animali

1. Il trasporto dei cani su mezzi pubblici è consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio.
2. Il benessere e la protezione degli animali durante il trasporto commerciale sono regolati dal Regolamento CE n. 1/2005 attuato in Italia dal D. Lgs.151/2007 che stabilisce le sanzioni e i controlli.
 - a) Ferme restando le norme previste dal nuovo Codice della Strada (art. 169 D.L. 285/92) chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
 - b) Il conducente deve come comunque assicurare all'animale:
 - Areazione del veicolo, anche con specifico uso di condizionatori d'aria per viaggi di lunga tratta;
 - Almeno un lato aperto per consentire all'animale la visibilità;
 - Somministrazione di acqua, cibo e soste, in caso di viaggi prolungati;
 - c) È vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere.
 - d) Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

Art. 7 Inumazione di animali


1. Per l'inumazione e lo smaltimento delle carcasse degli animali si rimanda alle disposizioni dell'Ordinanza Sindacale.





Città di Lerici

Provincia della Spezia



Art. 8 Custodia

1. È vietato detenere cani all'esterno in strutture sprovviste di un idoneo riparo rialzato dal suolo, chiuso almeno su tre lati e munito di tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La struttura deve essere opportunamente coibentata ed il tetto impermeabilizzato. Al di sopra della cuccia può essere posta una adeguata copertura, avente altezza non superiore a m. 1,70, che permetta al cane di poter espletare le proprie funzioni fisiologiche anche in caso di pioggia ed a protezione dai raggi solari. Le strutture di cui sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.
2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per consentire loro l'opportuna attività motoria.

Art. 9 - Anagrafe Canina, Identificazione e Adozioni

1. **Iscrizione e Microchip:** In conformità alla L.R. n. 23/2000, ogni cane deve essere identificato mediante microchip e iscritto all'Anagrafe Canina entro **15 giorni** dall'inizio del possesso o della detenzione.
2. **Variazioni:** Il proprietario o detentore è tenuto a segnalare all'Anagrafe Canina competente, entro **15 giorni**, il decesso, il cambio di residenza o la cessione dell'animale a terzi.
3. **Promozione dell'Adozione:** Il Comune promuove l'adozione consapevole dei cani randagi o abbandonati ricoverati presso le strutture convenzionate. L'adozione è intesa come un atto di responsabilità e impegno civile volto a garantire all'animale una vita dignitosa e l'inserimento in un nucleo familiare.
4. **Responsabilità dell'Adottante:** Con l'adozione, il nuovo proprietario assume l'obbligo di garantire il benessere psicofisico dell'animale. Egli è **civilmente e penalmente responsabile** dei danni o delle lesioni a persone, altri animali o cose causati dall'animale, anche se smarrito o fuggito, ai sensi dell'art. 2052 del Codice Civile.
5. **Affido temporaneo:** In caso di ritrovamento di animali vaganti, il Comune può favorire l'affido temporaneo a cittadini che ne facciano richiesta, previo accertamento dei requisiti di idoneità da parte degli organi competenti.

ART. 10 - Cessione o rinuncia di proprietà e presa in carico


1. In caso di cessione a titolo oneroso o gratuito tra privati, il cedente ha l'obbligo di darne comunicazione all'Anagrafe Canina nei termini di legge, unitamente all'accettazione formale del nuovo proprietario.
2. La rinuncia alla proprietà con richiesta di presa in carico da parte del Comune è un istituto di carattere eccezionale. L'accettazione è subordinata alla valutazione dell'Ufficio competente e alla disponibilità delle strutture convenzionate.
3. In rigorosa applicazione dell'**art. 10 comma 5 della Legge Regionale n. 23/2000**, la presa in carico da parte del Comune avviene a titolo **gratuito** esclusivamente nei casi tassativamente previsti dalla normativa sovraordinata (necessità di cura urgenti, sequestro, confisca, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, restrizione della libertà personale del detentore). L'Amministrazione Comunale estende la gratuità, per finalità sociale, esclusivamente ai casi di comprovata indigenza economica del nucleo familiare, attestata da un valore ISEE inferiore alla soglia prevista dalla normativa statale vigente per l'accesso alle misure di contrasto alla **povertà**





Città di Lerici

Provincia della Spezia



assoluta (attualmente Assegno di Inclusione), salvo diversa determinazione, o decesso del proprietario in assenza di eredi capaci.

4. **Al di fuori delle ipotesi tassative di gratuità elencate al comma 3, ed in assenza di disposizioni regionali che pongano l'onere a carico della collettività, la rinuncia alla proprietà comporta l'integrale copertura dei costi da parte del richiedente. Si stabilisce pertanto che:**
 - a) Per le rinunce motivate da impedimenti soggettivi non sanitari o non economici (es. trasferimento, gestione familiare), **il proprietario è tenuto al rimborso delle spese di mantenimento e custodia fino all'effettivo riaffido dell'animale.**
 - b) Per le rinunce motivate da **aggressività o problemi comportamentali** del cane (comprovati da relazione veterinaria), fermo restando l'obbligo di presa in carico a tutela della pubblica incolumità, i costi di custodia e l'obbligatorio percorso di recupero comportamentale necessario a rendere l'animale riadottabile **restano a totale carico del proprietario rinunciatario, senza limiti temporali, fino al conseguimento del brevetto di rieducazione o all'adozione.**
5. Le tariffe di ingresso (una tantum) e le rette giornaliere di mantenimento sono stabilite annualmente con Delibera di Giunta, calcolate sulla base dei costi vivi sostenuti dall'Ente presso le strutture convenzionate. Il mancato pagamento comporta il recupero coattivo delle somme.

Art. 11 - Adozioni del Cuore (Animali con necessità sanitarie)

1. Il Comune favorisce l'adozione di cani e gatti con patologie croniche o reduci da infortuni, al fine di garantire loro un ambiente familiare idoneo alla convalescenza.
2. In caso di adozione o affido di animali che necessitano di cure continuative, l'Amministrazione Comunale, tramite le strutture convenzionate, assicura la consegna di un "Kit di primo ingresso". Tale kit comprende la cartella clinica completa, le indicazioni terapeutiche e la fornitura dei farmaci necessari a coprire i primi cicli di cura, oltre a una dotazione alimentare specifica per le esigenze fisiologiche dell'animale nelle prime fasi dell'inserimento.

Art. 12 Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in recinti o terrazze devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere, fatte salve tutte le tutele previste dall'art. 8.
3. È fatto obbligo al proprietario e/o conduttore di cane con guinzaglio portare con sé la museruola fare indossare ove richiesto e/o necessario.

Art. 13 Divieto di detenzione dei cani alla catena

1. È vietato tenere cani legati a catena, fatta eccezione per situazioni contingenti ed eccezionali.

Art. 14 Dimensioni dei recinti o terrazze ad uso privato

1. Per cani custoditi in terrazze o recinti ad uso privato, la superficie deve essere di dimensioni adeguate e regolarmente pulita per garantire il benessere e l'igiene dell'animale e delle persone.

Art. 15 Disposizioni per le strutture adibite a canile rifugio


1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i canili di prima accoglienza e per i canili





Città di Lerici

Provincia della Spezia



rifugio, le cucce devono essere adeguate per numero e per dimensioni al numero e alle caratteristiche degli animali.

Art. 16 Addestramento dei cani

1. È fatto assoluto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a violenze fisiche o psichiche, a percosse e all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici con punte o altro.
2. È vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.

Art. 17 Divieto di cattura cani randagi

1. È fatto assoluto divieto di cattura di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quella effettuata da operatori del Comune o dallo stesso autorizzati, di Enti o Ditte autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle normative vigenti.

Art. 18 Divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio

1. È fatto assoluto divieto utilizzare, per la pratica di accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o da svezzare, o comunque animali di età inferiore ai cinque mesi, oppure animali non in buono stato di salute o costretti in evidenti condizioni di maltrattamento.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze sono sequestrati a cura degli organi di vigilanza ai sensi dell'art. 20 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e delle disposizioni di cui al capo II del D.P.R. n. 571 del 22 luglio 1982 e ricoverati presso una delle strutture animaliste accreditate che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa o presso privati cittadini che ne facciano richiesta decorsi i 60 gg prescritti per legge.
3. I cuccioli di qualsiasi specie non possono essere usati come premi e quindi regalati per iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
4. La condizione di cui al comma 1 è accertata in primo luogo dagli agenti della Polizia Municipale e successivamente da un medico veterinario della competente **ASL5**, il quale, se ritiene necessario effettuare esami collaterali o test diagnostici, può inviare l'animale presso strutture veterinarie dell'Azienda stessa.

Art. 19 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche


1. È fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) i cani devono essere tenuti a guinzaglio, la lunghezza deve essere adeguata alle varie situazioni e ambienti pubblici quali mercati, manifestazioni pubbliche; i proprietari o i conduttori devono essere dotati di sacchetti per la raccolta delle deiezioni, di bottigliette d'acqua per pulire.
 - b) in ambienti pubblici particolarmente affollati, quali mercati e comunque in occasione di manifestazioni pubbliche, i proprietari di cani di taglia media e grande devono anche essere dotati di museruola e farla indossare se richiesto o necessario.
2. I conduttori devono essere capaci di tenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.
3. È fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
4. Negli arenili appositamente individuati e attrezzati dal Comune per l'ingresso agli animali è fatto





Città di Lerici

Provincia della Spezia



obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:

- a) il conduttore dovrà essere munito di una ciotola per l'acqua e apposita attrezzatura per creare zone d'ombra e riparo per il cane.
- b) è vietato l'ingresso ai cani femmina in calore;
- c) possono accedere nel bagnasciuga e nel mare tenuti a guinzaglio solo nei periodi e negli orari indicati.

Art. 20 Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Il Comune individua apposite aree, destinate alla sgambatura ed al divertimento degli animali. Tali aree, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione comunale, sono debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno, fatto salvo comunque l'obbligo di raccolta degli escrementi secondo quanto indicato all'art. 22 del presente regolamento.
2. Negli spazi pubblici, individuati e delimitati mediante appositi cartelli e dotati di opportune attrezzature, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto il vigilante e costante controllo degli accompagnatori che ne sono responsabili. In presenza di più cani, i cani di taglia media e grande devono essere portati al guinzaglio o indossare la museruola.
3. È fatto divieto di introdurre in tali aree esemplari di cani femmina in calore.

Art. 21 Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico.

1. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti. Il divieto deve essere esposto e ben visibile all'ingresso.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 19, avendo inoltre cura che non sporchino e che non arrechino disturbo o danno alcuno.
3. Agli esercizi pubblici, commerciali ed ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali all'interno dei locali, purché esponano all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto. È facoltà degli stessi predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all'accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio o del locale stesso.

Art. 22 - Tutela dell'igiene e del decoro urbano


1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani o altri animali hanno l'obbligo di provvedere all'immediata asportazione delle deiezioni solide prodotte dagli stessi su tutto il suolo pubblico, nelle aree a uso pubblico, nei parchi e nelle zone a verde attrezzate.
2. Al fine di preservare il decoro e l'igiene, è fatto obbligo di provvedere all'immediato lavaggio con acqua delle deiezioni liquide (urina) emesse dagli animali su muri, marciapiedi, arredi urbani e





Città di Lerici

Provincia della Spezia



aree pavimentate.

3. Ai fini dei commi precedenti, chiunque conduca un animale in suolo pubblico ha l'obbligo di portare con sé, in modo ben visibile e pronto all'uso:
 - attrezzatura idonea alla raccolta e alla rimozione delle deiezioni solide (sacchetti impermeabili, palette o simili);
 - un contenitore d'acqua (senza aggiunta di detersivi o sostanze chimiche) per il lavaggio delle superfici.
4. L'obbligo di cui al comma 3 sussiste indipendentemente dall'effettiva defecazione o minzione dell'animale; la semplice mancanza dell'attrezzatura configura violazione al presente Regolamento.
5. Dalle disposizioni del presente articolo sono esentati i soli portatori di handicap visivo accompagnati da cani guida.
6. Il Comune provvede alla collocazione di appositi contenitori per la raccolta di tali rifiuti. In mancanza di contenitori specifici, è consentito il conferimento delle deiezioni, opportunamente sigillate in sacchetti, nei cestini portarifiuti destinati alla frazione indifferenziata.

TITOLO II – GATTI

Art. 23 Definizione dei termini usati

1. Per “gatto libero” si intende un animale non di proprietà che vive in libertà di solito insieme ad altri gatti.
2. Per “colonia felina” si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per “gattai” o “gattaie” si intende i cittadini che si occupano in modo singolo od associato, volontariamente e gratuitamente dell'alimentazione e della vigilanza di una o più colonie feline diffuse sul territorio e adeguatamente segnalate.

Art. 24 Proprietà dei gatti liberi

1. L'Ufficio Tutela Ambientale coordina gli interventi di censimento delle colonie feline libere presenti nel territorio ed i successivi interventi di cattura e ricollocazione dei gatti, per i quali siano previsti gli interventi di sterilizzazione e cura. Tale ufficio redigerà annualmente una relazione sull'attività svolta in questo settore.

Art. 25 Controllo sanitario e cura delle colonie feline


1. Il competente **Servizio Sanità Animale ASL5** provvede, in collaborazione con l'Ufficio Tutela Animali ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi. A tal fine, per ogni colonia felina viene indicato il Referente Ufficiale, che insieme ai volontari si occupa della cattura delle gatte, del loro conferimento alla struttura pubblica per la sterilizzazione e del successivo reinserimento nel sito originario, con oneri a proprio carico e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che ne dovessero derivare.
2. Tale attività viene effettuata sulla base di un programma annuale che tiene conto del numero di interventi programmati, delle caratteristiche delle colonie feline e delle eventuali priorità.





Città di Lerici

Provincia della Spezia



3. Il giudizio sanitario ed etico sull'ammissibilità della singola gatta al programma di sterilizzazione è espresso insindacabilmente dal veterinario incaricato dall'**ASL5**.

Art. 26 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Al gattai/a, che opera nelle colonie feline di cui all'articolo precedente, è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio, fatte salve quelle in cui vigono specifici divieti.
2. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
3. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. All'interno di un'unica colonia felina possono operare più gattai/e, rimanendo comunque l'obbligo di indicare un unico Referente Ufficiale che assume le funzioni di garante della colonia e provvede a:
 - a) coordinare le operazioni di gestione della colonia;
 - b) tenere aggiornato il censimento e rilevare gli eventuali problemi sanitari;
 - c) concordare con **ASL5** le sterilizzazioni delle femmine adulte sulla base del programma annuale d'intervento;
 - d) gestire gli eventuali affidamenti dei cuccioli svezzati;
 - e) esprimere un parere sull'eventuale necessità di spostamento della colonia.
5. La domanda di riconoscimento dei/delle gattai/e deve essere presentata dal Referente Ufficiale della colonia felina e, oltre alle informazioni personali, deve indicare il luogo e la colonia per la quale si svolge l'attività allegando copia di un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) in corso di validità.
6. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procede alla denuncia nei confronti dei responsabili.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario e/o contingenti. Lo spostamento avviene secondo modalità stabilite dall'Ufficio Tutela Ambientale ed approvate dalla competente Azienda USL 5 della Spezia.
8. I volontari che si occupano delle colonie feline devono essere registrati in apposito Albo Comunale.

TITOLO III – SANZIONI E CONTROLLI

ART. 27 – Sanzioni e Procedure


1. Salvo che il fatto costituisca reato o sia sanzionato da leggi statali o regionali, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'**art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000**, entro il limite edittale da **€ 25,00 a € 500,00**.
2. Per le violazioni accertate è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'**art. 16 della Legge 689/1981**. In conformità alla facoltà prevista dal comma 2 del medesimo articolo (come modificato dalla Legge 125/2008), gli importi del pagamento in misura ridotta sono così determinati:





Città di Lerici

Provincia della Spezia



- **Sanzione di € 100,00:** per le violazioni dell'art. 6, commi 1;
 - **Sanzione di € 200,00:** per le violazioni degli articoli 2, 6 (eccetto comma 1), 8, 9, 13, 14, 19 e 22;
3. Per le violazioni non specificamente elencate al comma precedente, si applica la sanzione in misura ridotta pari a € 50,00 (pari al doppio del minimo edittale).
 4. L'accertamento, la contestazione e la riscossione delle sanzioni seguono le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni spettano al Comune e sono prioritariamente destinati a interventi di tutela del benessere animale e al decoro urbano.

ART. 28 – Vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Il **Comando di Polizia Locale** è l'organo primario incaricato della vigilanza sull'osservanza del presente Regolamento e dell'accertamento delle relative violazioni.
2. Sono altresì incaricati della vigilanza e dell'accertamento, per quanto di specifica competenza:
 - gli Organi di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale;
 - il personale ispettivo del Servizio Veterinario dell'**ASL 5**;
 - le Guardie Zoofile e le Guardie Giurate Volontarie appartenenti ad Associazioni Protezionistiche e Ambientali riconosciute, che operano nei limiti del rispettivo decreto di nomina e previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.
3. I soggetti incaricati della vigilanza hanno facoltà di procedere a ispezioni e controlli, all'identificazione dei trasgressori e alla contestazione immediata delle violazioni amministrative, secondo le procedure stabilite dalla **Legge 24 novembre 1981, n. 689**.
4. Nell'espletamento delle funzioni di controllo, gli agenti e i soggetti incaricati possono richiedere l'esibizione della documentazione sanitaria e l'identificazione tramite lettore di microchip, al fine di verificare la regolarità dell'iscrizione all'Anagrafe Canina.
5. Il Comando di Polizia Locale può avvalersi, per l'accertamento delle violazioni relative al decoro urbano e all'abbandono di deiezioni, di sistemi di videosorveglianza e fototrappole, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

ART. 29 – Esclusioni e rinvii alla normativa speciale

1. Restano escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento tutte le fattispecie relative a esemplari di fauna selvatica ed esotica.
2. La disciplina di tali specie è demandata in via esclusiva alla legislazione nazionale di recepimento delle normative europee, tra cui, in particolare, il Decreto Legislativo 5 agosto 2002, n. 135, la Legge 7 febbraio 1992, n. 150, e il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.
3. Le suddette materie esulano dalle competenze normative attribuite al Comune.

